



Copia Albo

VERBALE DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE

N. 12

OGGETTO:

DETERMINAZIONI TARIFFE, IMPOSTE E CANONI DI BENI E SERVIZI COMUNALI E TASSI DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **nove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| Cognome e Nome | Presente |
|------------------------------|----------|
| MARTINET Leo - Sindaco | Sì |
| FAVRE Roberto - Vice Sindaco | Sì |
| ALBERTI Domenico - Assessore | Sì |
| NOSSEIN Lorena - Assessore | Sì |
| Totale Presenti: 4 | |
| Totale Assenti: 0 | |

Assiste alla adunanza in qualità di Segretario Comunale D.ssa MEZZETTA EMANUELA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor MARTINET Leo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONI TARIFFE, IMPOSTE E CANONI DI BENI E SERVIZI COMUNALI E TASSI DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- a) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.;
- b) il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e s.m.i.;
- c) il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- d) la legge n. 243/2012 come modificata ed integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.;
- e) la legge 30 dicembre 2020 n. 178, *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023”*;
- f) la legge 30 dicembre 2021, n. 234, *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*;**
- g) la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 *“Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”*;**
- h) la legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali”*;
- i) la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali”*;

RAMMENTATO che, a decorrere dall’anno 2017, termini indicati dalla norma nazionale posticipati di un anno in applicazione dell’art. 27, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, gli enti locali della Valle d’Aosta e le loro forme associative, hanno l’obbligo di adottare gli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. e sono tenuti ad osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del citato TUEL, novellato dalla disciplina dell’armonizzazione, nonché nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO, in particolare l’art. 29, comma 1, della citata legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, il quale prevede che gli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 24 dicembre 2021, con il quale, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 22 dicembre 2021, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze avvenuta nella medesima data, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali, disciplinato dall’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è differito dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 e, al successivo comma 2 del medesimo decreto è autorizzato, per gli enti locali, l’esercizio provvisorio del bilancio sino alla stessa data del 31 marzo 2022, come disciplinato dall’art. 163, comma 35, del citato D.lgs. 267/2000;

RILEVATO che il Ministero dell'interno, con circolare n. 19, del 2 marzo 2022, ha reso noto che l'articolo 3, comma 5-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2022, n. 49), ha disposto l'ulteriore differimento dal 31 marzo 2022 al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio di bilancio fino alla medesima data;

RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che vengano allegati al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono definite, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, c. 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 4 marzo 2021, avente ad oggetto: *“Determinazioni delle tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi e tassi di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2021”* e considerati i costi dei diversi servizi forniti dal Comune e le entrate derivanti dalle tariffe attualmente in vigore;

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 10, approvata nella seduta odierna la Giunta ha provveduto alle determinazioni, per l'anno 2022, concernenti l'imposta municipale propria (IMU) e la TARI (tributo sui rifiuti);

DATO ATTO altresì che con propria deliberazione n. 11, approvata nella seduta odierna, la Giunta ha provveduto alla determinazione, per l'anno 2022, delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, come previste dai commi 826 e 827 dell'art. 1 della legge 160/2019;

RICHIAMATO l'art. 21, comma 4, lettera n), del vigente Statuto Comunale che demanda alla competenza della Giunta Comunale la determinazione delle tariffe dei servizi e le aliquote tributarie;

RILEVATO di dover procedere alla determinazione delle tariffe dei servizi comunali e ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 e alla contestuale verifica della congruità delle stesse in relazione alla normativa vigente e alle poste inserite nello schema di bilancio;

VISTO l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, che istituisce l'obbligo per i Comuni di definire, non oltre la data di approvazione del bilancio, la

misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

TENUTO CONTO che il Ministro dell'Interno, con suo decreto 31 dicembre 1983, ha precisato che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente, che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

DATO ATTO che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del citato art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;

DATO ATTO inoltre che il sopra menzionato decreto 31 dicembre 1983 espressamente elenca i servizi a domanda individuale, pertanto, tra i servizi gestiti dal Comune di Pontey, sono riconducibili a tale disciplina la mensa scolastica e gli impianti sportivi;

RITENUTO, quindi, di definire la misura percentuale di copertura costi/ricavi dei servizi pubblici a domanda individuale, dando atto che l'individuazione dei costi di ciascun servizio deve essere fatta con riferimento alla previsione del bilancio dell'anno di competenza, includendo tutte le spese, anche relative al personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e le spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;

VALUTATO, per l'anno 2022, di fissare nella misura minima del 2% il tasso di copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale, da assicurarsi mediante tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

VISTA la legge regionale 27/1999 e s.m.i. recante: "*Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato*" e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 4149 del 2/12/2005, recante ad oggetto: "*Applicazione della legge regionale n. 27/99 e s.m.i. – Approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo del servizio idrico integrato*" e ravvisata la necessità di rispettare le prescrizioni della legge regionale n. 27 del 1999 che prevedono la copertura del 100% dei costi di gestione del servizio idrico integrato costituito da acquedotto, fognatura e depurazione;

RAMMENTATO che, in attuazione della suddetta l.r. 27/1999, in Valle d'Aosta il servizio idrico integrato è organizzato sulla base di un unico ambito territoriale ottimale (ATO) coincidente con l'intero territorio regionale e che l'esercizio delle funzioni di organizzazione del medesimo servizio è demandato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, ai Comuni costituiti in forma associata per sotto ambiti territoriali omogenei (sub-ATO) coincidenti con i territori delle Unité des Communes valdotaines (già Comunità Montane);

TENUTO CONTO che il servizio idrico integrato, è gestito dal SubAto Mont-Cervin, in collaborazione con il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino Imbrifero Montano (BIM);

EVIDENZIATO che nel mese di dicembre 2021, il Consorzio BIM ha comunicato l'avvio di un processo di riorganizzazione del servizio idrico integrato in Valle d'Aosta, come stabilito in

particolare dal D.lgs.3 aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”, di cui la Regione autonoma Valle d’Aosta riveste il ruolo di Ente di governo d’ambito;

RILEVATO che con la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37, recante “*Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni*” sono state apportate alcune significative modificazioni alla citata legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 e che sono attualmente in corso attività di riorganizzazione del servizio idrico, in attesa di una revisione organica della l.r. 27/1999, così come comunicato con nota del Consorzio BIM, prot. n. 40 in data 4 gennaio 2022;

DATO ATTO pertanto che i costi all’utenza relativi al servizio idrico integrati saranno stabiliti dal SUB-ATO Mont-Cervin, gestore del servizio, il quale, tuttavia, non ha ancora comunicato le relative tariffe;

CONSIDERATO, pertanto che, per quanto riguarda l’approvazione delle sopra menzionate tariffe del servizio idrico integrato, per l’anno 2022, il Comune, in attesa che il Gestore del SUB-ATO, Unité Mont-Cervin, provveda a trasmettere le stesse sulla base dei costi del servizio e delle letture dei contatori dell’utenza, non può, allo stato attuale, che confermare le tariffe applicate nell’anno 2021, riservandosi l’aggiornamento delle stesse, a seguito della detta comunicazione, in sede di variazione di bilancio, che potrà essere adottata entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, ad oggi differito al 31 maggio 2022;

VALUTATO, per quanto attiene all’imposta di soggiorno, di dare applicazione alla stessa, pertanto, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (31 maggio 2022), sarà approvato il regolamento disciplinante l’applicazione dell’imposta e, da parte della Giunta comunale, saranno date determinazioni in merito alle relative tariffe, in base alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 599/2016;

RICHIAMATO, per quanto attiene ai servizi cimiteriali, il vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26, del 28 agosto 2008, omologato dal Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il quale prevede che l’individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti e a pagamento, nonché la determinazione delle relative tariffe sono di competenza della Giunta Comunale e ritenuto di mantenere ferme e invariate rispetto all’anno 2021 le tariffe stabilite per i servizi cimiteriali;

RITENUTO, in merito al servizio di mensa scolastica, di mantenere invariate per l’anno 2022, con validità fino al 31 dicembre 2022, le tariffe vigenti, dando atto che la previsione di spesa per la gestione del servizio ammonta ad €. 72.100,00 a fronte di una previsione di entrata pari ad €. 15.000,00 così a determinare un tasso di copertura pari al 20,8%;

RITENUTO altresì di confermare le tariffe del servizio di ludoteca in vigore nel corso dell’anno scolastico 2021/2022;

RITENUTO, in merito all’utilizzo del complesso sportivo in località Mesaney, di mantenere invariate per l’anno 2022 le vigenti tariffe, dando atto che la previsione di spesa per la gestione del medesimo ammonta ad € 6.000,00 a fronte di una previsione di entrata pari ad € 500,00 così a determinare un tasso di copertura del servizio pari circa a 18,33%;

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2021 le tariffe ed i diritti di segreteria per il rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE) come da Circolari del Ministero dell’Interno n. 11/2016 e 8/2017, già fissate con deliberazione della Giunta n. 8, del 8 febbraio 2018, successivamente modificate con deliberazione n. 50, del 8 agosto 2018, nonché di confermare i diritti relativi agli

atti rilasciati dall'ufficio tecnico comunale rispetto alle misure disposte nel 2006, adeguamento alle prescrizioni contenute nel D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68;

VALUTATO, inoltre, di assimilare la tariffa per il rilascio degli atti a seguito di presentazione della CILAS, per le procedure di cui all'art. 119, del D.lgs. 19 maggio 2020, n. 34, modificato e integrato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, confermato nella legge n. 234/2021, alla tariffa già stabilita con propria deliberazione n. 10, in data 4 marzo 2021, per l'anno 2021, la presentazione della SCIA, pari a € 55,00;

RITENUTO inoltre, in attuazione del vigente regolamento comunale per l'utilizzo di sale e relative attrezzature di proprietà comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38, del 27 settembre 2017, di definire le tariffe per l'utilizzo delle sale presso il Municipio;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale in qualità di Responsabile del servizio competente per materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 bis, c. 2, della l. r. 54/1998 e s.m.i. e dell'art. 33 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Segretario comunale, in qualità di Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/1998 e s.m.i.;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse sopra esposte che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. DI DETERMINARE, come di seguito, per l'anno 2022 le tariffe di imposte e dei servizi comunali, ad eccezione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) e del canone unico patrimoniale, oggetto di separate deliberazioni;
3. DICONFERMARE, relativamente al servizio idrico integrato, per l'anno 2022, le tariffe applicate per l'anno 2021, in attesa che i costi a carico dell'utenza, determinati dal SUB-ATO Mont-Cervin, siano comunicati dal SUB-ATO medesimo, riservandosi l'aggiornamento delle dette tariffe stesse, in sede di variazione di bilancio, che potrà essere adottata entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, ad oggi differito al 31 maggio 2022;
4. DI STABILIRE, per il servizio mensa scolastica le seguenti tariffe:
 - ✓ quota fissa, per minori residenti e non:
 - €. 10,00 al mese per gli alunni frequentanti la scuola primaria, ad esclusione dei mesi di settembre, dicembre e giugno per i quali la quota fissa è stabilita in € 5,00;
 - €. 10,00 al mese per gli alunni della scuola dell'infanzia, ad esclusione dei mesi di settembre e dicembre dell'anno scolastico per i quali la quota fissa è stabilita in € 5,00.

✓ tariffe per frequenza alla mensa scolastica per minori residenti

| | |
|--|---------------------|
| | € per pasto erogato |
|--|---------------------|

| | |
|-----------------------------|----------|
| Bambini (1° figlio) | 2,50 |
| Bambini (2° figlio) | 1,50 |
| Bambini (3° figlio e oltre) | gratuito |

✓ tariffe per frequenza alla mensa scolastica per minori non residenti

| | € per pasto erogato |
|-----------------------------|---------------------|
| Bambini (1° figlio) | 3,00 |
| Bambini (2° figlio) | 2,50 |
| Bambini (3° figlio e oltre) | gratuito |
| Dipendenti | 1,50 |
| Insegnanti | 4,36 |

5. DI DARE ATTO che per i dipendenti il servizio di mensa scolastica costituisce servizio di mensa aziendale;
6. DI CONFERMARE le tariffe del servizio ludoteca già in vigore lo scorso anno, € 10,00/bambino per iscrizione per l'intero anno scolastico e € 3,00 per singolo ingresso;
7. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., che il tasso di copertura del servizio mensa scolastica, servizio pubblico a domanda individuale, per l'anno 2022, in ragione del rapporto fra spese e correlate entrate previste nel bilancio di previsione 2022/2024, è pari al 20,8%;
8. DI STABILIRE le tariffe del servizio cimiteriale come segue:
 - a) concessione o rinnovo concessione loculo: € 1.000,00 (mille/00),
 - b) concessione o rinnovo concessione ossario: € 150,00 (centocinquanta/00),
 - c) concessione o rinnovo concessione nicchia cineraria: € 100,00 (cento/00),
 - d) inumazione con scavo e interro = € 150,00 (centocinquanta/00) a operazione;
9. DI STABILIRE le tariffe dei diritti di segreteria come segue:

✓ Diritti di segreteria su atti rilasciati dall'ufficio tecnico:
(*adeguamento ai diritti istituiti dal D.L. 18.1.1993 n. 8 convertito nella legge 19.03.1993 n. 68*)

 - a. Certificati di destinazione urbanistica:
 - a1) da 1 a 10 mappali € 6,00
 - a2) da 11 a 30 mappali € 12,00
 - a3) da 31 a 50 mappali € 18,00
 - a4) da 51 a 100 mappali € 24,00
 - a5) oltre 101 mappali € 32,00
 - b. Segnalazione certificata di inizio attività, art. 61 della l.r.11/1998, € 55,00
 - c. Denunce di esecuzione di variante, art. 61 bis, della l.r. 11/1998 € 55,00
 - d. Segnalazione certificata di inizio attività di agibilità € 55,00
 - e. Presentazione CILAS € 55,00
 - f. Autorizzazioni attuazione di P.U.D. iniziativa privata, art. 49 l.r. 11/98 € 10,00
 - g. Autorizzazioni per la lottizzazione di aree € 60,00
 - h. Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici € 10,00
 - i. Parere delegato ai sensi della l.r. 18/1994 € 10,00
 - l. Idoneità alloggiativa € 10,00
 - m. Certificati e attestazioni varie in materia urbanistico-edilizia € 10,00
 - n. Permesso di costruire:

- n1) Permessi di costruire non onerosi € 20,00
 n2) permessi di costruire onerosi residenziali, in relazione alla superficie complessiva, intesa come superficie utile abitabile più il 60% della superficie non residenziale:
 n2.1) fino a 100 mq. € 20,00
 n2.2) da 101 a 200 mq € 40,00
 n2.3) oltre 200 mq € 70,00
 n3) Permessi di costruire onerosi non residenziali, in relazione alla superficie complessiva, intesa come somma delle superfici lorde dei singoli piani utili:
 n3.1) fino a 100 mq € 30,00
 n3.2) da 101 a 300 mq € 60,00
 n3.3) oltre 300 mq € 100,00
 n4) Permessi di costruire per interventi agricoli € 20,00
 n5) Permessi di costruire in variante € 20,00

- ✓ Diritti di segreteria su certificati anagrafici:
 - certificazione in carta libera € 0,30
 - certificazione in bollo € 0,60

- ✓ Diritti di segreteria per rilascio carta di identità: D

Rilascio di CIE: euro 22,00 per il rilascio della nuova CIE così suddivisi:

- € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento (€ 13,76 esclusa IVA),
- € 4,95 diritto fisso,
- € 0,26 diritti di segreteria;

Rilascio di CIE in caso di smarrimento, furto e deterioramento: - € 27,00 (€ 22,00 oltre € 5,00) così suddivisi:

- € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato ivi comprese quelle relative alla consegna del documento (€ 13,76 oltre IVA),
- € 9,95 di diritto fisso,
- € 0,26 di diritti di segreteria

Rilascio carta di identità cartacea: € 5,42 (diritto fisso 5,16 e diritti di segreteria 0,26)

- ✓ Diritto fisso (art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 132) per dichiarazione relativa dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuta dall'ufficiale di stato civile: € 16,00

10. DI STABILIRE, relativamente all'utilizzo di aree e spazi comunali quanto segue:

- ✓ tariffe utilizzo area comunale del campo sportivo in Località Mesaney:
 (Tariffe invariate come determinate con deliberazione della Giunta n. 25/2015)

| | Tariffa giornaliera |
|---|----------------------------|
| Utilizzo senza accensione di fari del campo sportivo e delle toilettes | € 50,00 |
| Utilizzo senza accensione di fari del campo sportivo, della casetta ristoro e delle toilettes | € 80,00 |
| Utilizzo con accensione di fari del campo sportivo, della casetta ristoro e delle toilettes | € 120,00 |

Utilizzo gratuito da parte delle associazioni, senza scopo di lucro, con sede in Pontey

✓ tariffe utilizzo complesso sportivo in località Mesaney

| | Tariffa oraria |
|---|----------------------------------|
| Campo da tennis | €. 5,00/h. |
| Campo di calcetto / pallavolo | €. 20,00/h. (per squadra) |
| Maggiorazione per utilizzo del riscaldamento (c/o tensostruttura coperta) | €. 20,00/h. |
| Per eventuali forme di esenzioni ed agevolazioni in favore delle associazioni sportive e di volontariato locali, le relative domande dovranno essere indirizzate, con congruo anticipo, alla Giunta comunale. | |

✓ tariffe utilizzo sale comunali presso Municipio

| | Tariffa |
|---|------------------------|
| Sala Consiglio (comprensivo dell'impianto audio-video e microfoni) | €. 40,00/giorno |
| Sala culturale | €. 20,00/giorno |
| Utilizzo gratuito da parte delle associazioni, senza scopo di lucro, con sede in Pontey | |

11. DI STABILIRE il tasso di copertura minimo per i servizi a domanda individuale nella misura del 2%;

12. DI DARE ATTO che, a decorrere dall'anno 2022, sarà data applicazione all'imposta di soggiorno, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ad oggi prorogato al 31 maggio 2022 e adottando il relativo regolamento disciplinante l'applicazione dell'imposta e, da parte della Giunta comunale, le disposizioni inerenti le tariffe, in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 599/2016, allegato "A";

13. DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022/2024 come prescritto dall'art. 172, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e s.m.i., nonché ai sensi del punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

14. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;

15. DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio digitale.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento, del che si è redatto il presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINET Leo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa MEZZETTA EMANUELA

COPIA CONFORME IN FORMATO DIGITALE
Pontey, 23/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa MEZZETTA EMANUELA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69, a decorrere dal 23/03/2022 al 07/04/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i.

Pontey, li 23/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa MEZZETTA EMANUELA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 54/98, così come modificato dalla L.R. 3/03, dal primo giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio.

Pontey, li 23/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa MEZZETTA EMANUELA